

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2732-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E AD *INTERIM* MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
(MATTEOLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MORATTI)

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari

Presentato il 10 maggio 2002

(Relatore: **RIVOLTA**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 26 settembre 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

esaminato il disegno di legge A.C. 2732 recante modifiche alla legge 15 dicembre 1988, n. 484 concernente il Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari;

rilevato che il provvedimento risulta coerente con l'ordinamento costituzionale, essendo riconducibile all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

esaminato il disegno di legge C. 2732: « Modifiche ed integrazioni alla legge 484/1998 sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « del Ministero dell'interno », inserire le seguenti: « , del Ministero della difesa, ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

e con la seguente osservazione:

considerati i tempi tecnici necessari per l'approvazione del presente provvedimento, valuti la commissione l'opportunità di ridurre l'autorizzazione di spesa per l'anno 2002.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

esaminato il disegno di legge n. 2732, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari »;

valutato positivamente il contenuto del provvedimento;

rilevato peraltro che, all'articolo 2, il disegno di legge contiene un riferimento alla agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale è ormai confluita, dopo l'approvazione del relativo statuto da parte del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, nell'ambito della Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), secondo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con quello all'Agenzia per la Protezione del-

l'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

esaminato il disegno di legge C. 2732,

rilevata l'opportunità che il Governo fornisca periodicamente al Parlamento un quadro aggiornato relativo agli esperimenti nucleari nel mondo,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli effetti della presente legge:

a) per « legge » si intende la legge 15 dicembre 1998, n. 484;

b) per « Trattato » si intende il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), fatto a New York il 10 settembre 1996;

c) per « CTBTO » si intende l'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari di Vienna.

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del Trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico:

« ART. 3. — 1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, **del Ministero della difesa**, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con **l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)** e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del Trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti ».

ART. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge, la parola: « Ministero » è sostituita dalla seguente: « Ministro ».

ART. 4.

1. All'articolo 4 della legge è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. L'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, e per gli adempimenti relativi all'esecuzione del Trattato, provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal Trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonché di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera *d*); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato ed organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del Trattato ».

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo dell'Organizzazione internazionale per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

Organizzazione ed a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.

2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 a 130.000 euro ».

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 10.574.547 per l'anno 2002 ed in euro 6.605.154 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

€ 0,26



14PDL0032680